



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “APS”

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto degli articoli 14-42 del Codice civile e del D.Lgs. 117/2017, l'associazione di promozione sociale denominata “Banda Cittadina di Ponte San Pietro APS”, di seguito denominata Associazione. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione ha sede legale in Ponte San Pietro (BG). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria, ma deve essere deliberato nel verbale del Consiglio Direttivo con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Su proposta e deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi, filiali o sezioni secondarie ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.
4. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, l'acronimo “APS” o l'indicazione di “associazione promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.
5. L'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Associazione di promozione sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Articolo 3 – Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.
2. L'assemblea dei soci delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali regolamenti interni per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 4 – Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 5 – Finalità

1. L'Associazione è un'istituzione autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, e si attiene ai seguenti principi:
 - Assenza del fine di lucro;
 - Democraticità della struttura;
 - Elettività e gratuità delle cariche associative;



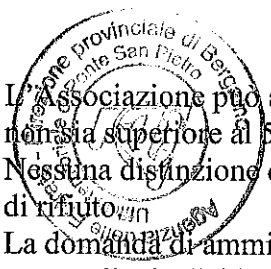
- Gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, salvo il rimborso delle spese sostenute;
 - Assenza di discriminazioni di genere, religione, etnia, condizioni sociali o economiche;
 - Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge;
 - o L'intero patrimonio è destinato al perseguimento della finalità dell'Associazione di cui all'art. 8, co. 1 del D.Lgs. 117/2017
2. Tutti gli organi sociali sono eletti liberamente dall'Assemblea dei Soci.
 3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - o Promuovere e valorizzare la cultura musicale e le tradizioni bandistiche e corali;
 - o Diffondere lo studio e la pratica musicale tra giovani e adulti;
 - o Organizzare corsi di istruzione, formazione e specializzazione musicale;
 - o Promuovere manifestazioni culturali, concerti, rassegne, conferenze e concorsi;
 - o Pubblicare riviste, bollettini e materiali musicali;
 - o Valorizzare artisti e attività musicali locali;
 - o Offrire un insegnamento musicale adeguato alla crescita personale;
 - o Svolgere attività coerenti con le proprie finalità sociali e culturali.

Articolo 6 – Attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore dei propri soci o terzi, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.
2. Le attività di interesse generale comprendono:
 - o d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - o i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - o l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, documentandole nel bilancio.
4. Può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
5. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può:
 - o Assumere personale o collaboratori nei limiti di legge;
 - o Gestire beni mobili o immobili;
 - o Stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici o privati;
 - o Ricevere contributi e sovvenzioni;
 - o Esercitare attività commerciali connesse e compatibili.

Articolo 7 – Ammissione

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino concretamente per realizzarle.

- 
2. L'Associazione può ammettere altri Enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
 3. Nessuna distinzione di etnia, sesso, religione o condizione personale può costituire motivo di rifiuto.
 4. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo e contenere i dati personali e la dichiarazione di accettazione dello statuto.
 5. Il Consiglio Direttivo decide entro 60 giorni; il silenzio vale come assenso.
 6. In caso di diniego, l'interessato può ricorrere all'Assemblea.
 7. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa.
 8. Per i minorenni la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale.
 9. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di:
 - o Partecipare all'Assemblea e votare;
 - o Conoscere l'ordine del giorno e consultare i documenti sociali;
 - o Esercitare elettorato attivo e passivo, se maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi; per i soci minorenni, il diritto al voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale;
 - o Partecipare alle attività e proporre iniziative;
 - o Consultare i verbali e i registri sociali.
2. I soci hanno il dovere di:
 - o Rispettare lo statuto e i regolamenti;
 - o Adottare comportamenti conformi allo spirito dell'Associazione;
 - o Non arrecare danni all'Associazione;
 - o Partecipare attivamente alle attività sociali;
 - o Versare la quota associativa annuale.

Articolo 9 – Qualifica di volontario

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dei volontari, che operano gratuitamente e senza fini di lucro.
2. La qualifica di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate.
4. I volontari sono assicurati contro infortuni e responsabilità civile.

Articolo 10 – Recesso ed esclusione del socio

1. La qualifica di socio si perde per decesso, scioglimento dell'Associazione, recesso, morosità o gravi motivi disciplinari.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
3. Il socio escluso non ha diritto al rimborso delle quote versate né a quote di patrimonio.

Articolo 11 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - o L'Assemblea dei Soci;
 - o Il Consiglio Direttivo;



Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti organi di controllo e garanzia, come l'Organo di Controllo o di Revisione Legale, se ricorrono le condizioni di legge.

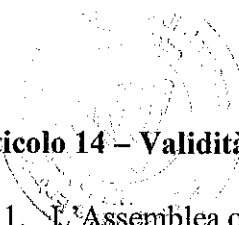
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate.
4. Tutti gli organi sociali restano in carica per la durata di esercizi stabilita dallo statuto e sono rieleggibili.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea.
3. Ogni socio ha diritto a un voto e può delegare altri soci (massimo tre deleghe se i soci sono meno di 500, massimo cinque se sono almeno 500).
4. Le votazioni sono di norma palesi, ma possono essere a scrutinio segreto quando riguardano persone o su richiesta dell'Assemblea.
5. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante avviso scritto contenente data, ora, luogo e ordine del giorno, da inviare almeno dieci giorni prima.
6. La comunicazione può avvenire tramite lettera, e-mail, affissione in sede o pubblicazione sul sito e sui canali dell'Associazione.
7. L'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio.
8. Può essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei soci o del Consiglio Direttivo.
9. È ammessa la partecipazione per videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e consentire loro di intervenire e votare in tempo reale.
10. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. I soci possono consultarlo secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Articolo 13 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - o Determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - o Nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
 - o Nomina, se necessario, l'Organo di Controllo e/o il Revisore dei Conti;
 - o Approva il bilancio consuntivo e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
 - o Definisce le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - o Approva o modifica i regolamenti interni;
 - o Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
 - o Approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Assemblea straordinaria:
 - o Delibera sulle modifiche dello statuto;
 - o Decide su trasformazione, scissione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
 - o Approva la vendita o cessione del patrimonio immobiliare;
 - o Nomina i liquidatori in caso di scioglimento.



Articolo 14 – Validità delle Assemblee

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammesso il voto per corrispondenza o via elettronica, purché sia verificabile l'identità del votante.
4. Nelle deliberazioni sul bilancio o sulla responsabilità degli amministratori, questi non hanno diritto di voto.
5. L'Assemblea straordinaria è valida in presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione di legge.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri (incluso il Presidente) eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni.
2. Entro sette giorni dall'elezione, il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Non possono essere consiglieri coloro che siano interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pene che comportino interdizione dai pubblici uffici.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i membri sono rieleggibili.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da metà dei suoi componenti, con preavviso di almeno cinque giorni (due in caso di urgenza).
6. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei membri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio può invitare esperti esterni o soci senza diritto di voto per questioni specifiche.
8. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con voto favorevole dei tre quarti dei soci.
9. Sono di competenza del Consiglio Direttivo:
 - Nominare le cariche interne;
 - Curare la gestione ordinaria e straordinaria;
 - Stabilire la quota associativa annuale;
 - Decidere sull'ammissione o esclusione dei soci;
 - Presentare il bilancio consuntivo all'Assemblea;
 - Curare i rapporti con enti pubblici e privati;
 - Emanare regolamenti e direttive operative.
10. Le decisioni del Consiglio sono verbalizzate e messe a disposizione dei soci.
11. In caso di dimissioni o mancanza di alcuni consiglieri, subentra il primo dei non eletti o si provvede a nuova nomina alla prima Assemblea utile.
12. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata l'Assemblea per nuove elezioni.
13. Se si dimette solo il Presidente, il Vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni fino a nuove elezioni.
14. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, salvo limitazioni iscritte nel RUNTS.
15. Possono essere redatti regolamenti interni per disciplinare le modalità di elezione e funzionamento.

Articolo 16 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.



Ha la firma sugli atti che impegnano l'Associazione.

I suoi compiti comprendono:

- Coordinare l'attività dell'Associazione;
 - Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
 - Dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
 - Mantenere relazioni con enti e istituzioni;
 - Curare l'osservanza dello statuto;
 - Gestire i rapporti con gli istituti di credito.
4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo.
 5. Alla scadenza del mandato deve consegnare al successore la documentazione amministrativa e contabile.
 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 17 – Segretario

1. Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo:
 - Cura e coordina la documentazione dell'Associazione;
 - Redige i verbali delle riunioni;
 - Tiene aggiornati i libri sociali: registro soci, verbali dell'Assemblea, del Consiglio e del Revisore;
 - Può sostituire il Presidente e il Vicepresidente in caso di assenza.

Articolo 18 – Tesoriere

1. Il Tesoriere:
 - Sovrintende alla gestione economica e contabile;
 - Redige le scritture contabili e i bilanci;
 - Custodisce i beni e la cassa sociale;
 - Effettua incassi e pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - È delegato ad operare sui conti bancari dell'Associazione.
2. Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere non possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Articolo 19 – Direttore Maestro di Musica

1. E' scelto dal Consiglio direttivo vagliando il curriculum dei Direttori candidati tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane.
2. Dirige il corpo bandistico ed è responsabile dell'attività artistica e della conduzione della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del Consiglio direttivo, il Direttore può avvalersi di collaboratori tecnici qualificati.
3. E' suo compito curare l'attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del presidente e del Consiglio; assieme scelgono il repertorio musicale.
4. Propone al consiglio direttivo:
 - Nuove iniziative;
 - In ordine alla necessità per la strumentazione, propone l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione;
 - Programmi futuri;
 - Rapporti con altri gruppi bandistici;
 - Elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni;



Entro trentasette mesi dall'iscrizione propone per iscritto il passaggio da allievo ad effettivo per riconosciute idoneità: l'allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro soci effettivi acquisendone tutti i diritti;

- Stabilisce il programma di studio per gli allievi e il calendario della scuola sia per gli effettivi che per gli allievi;
- È responsabile della disciplina del Corpo bandistico durante i concerti ed i servizi in pubblico.

Articolo 20 – Organo di Controllo

1. Quando i ricavi dell'Associazione superano i limiti di legge, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico o collegiale.
2. I membri devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2397 del Codice civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sulla corretta amministrazione e sulla tenuta della contabilità.
4. Può eseguire controlli e ispezioni in qualsiasi momento e richiedere informazioni agli amministratori.
5. Attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.
6. Può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e tiene un proprio libro verbali.

Articolo 21 – Organo di Revisione legale dei conti

1. Al superamento dei limiti di legge o su decisione dell'Assemblea, viene nominato un Revisore Legale o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, il quale dovrà possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017;
2. Il Revisore resta in carica per esercizi determinati e può essere rieletto.
3. Vigila sulla regolarità della gestione economico-finanziaria e redige una relazione annuale al bilancio.

Articolo 22 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) Il libro dei Soci;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se eletto);
 - e) Il registro dei Volontari, con eventuale sezione separata per i volontari occasionali;
 - f) Eventuali altri libri relativi alle decisioni di ulteriori organi sociali.

Articolo 23 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, fondi e riserve di bilancio, donazioni, legati e lasciti.
2. I beni immobili e mobili sono elencati in un inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile dai soci.
3. Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:
 - Quote associative annuali;
 - Contributi di soci e sostenitori;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Proventi da attività commerciali accessorie;



- Donazioni, lasciti e rendite patrimoniali;
 - Raccolte fondi occasionali;
 - Rimborsi da convenzioni;
 - Ogni altra entrata consentita dal D.Lgs. 117/2017.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione. Tutte le risorse devono essere destinate allo svolgimento delle attività istituzionali e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti di bilancio sono annuali e redatti dal Consiglio Direttivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio comprende:
 - Stato patrimoniale e conto economico (oppure rendiconto per cassa per le APS minori);
 - Relazione di missione, se necessario, che illustra le attività svolte e le modalità di perseguimento delle finalità sociali.
4. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. È accompagnato, se previsto, da una relazione del Revisore Legale che illustra la gestione dell'Associazione e le politiche di investimento.
6. Quando previsto, viene redatto anche il bilancio sociale secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 117/2017.
7. Se i ricavi superano i 100.000 euro annui, devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione gli eventuali compensi attribuiti agli organi sociali.
8. Se l'Associazione riceve contributi pubblici superiori a 10.000 euro annui, deve pubblicarne l'elenco entro il 30 giugno dell'anno successivo.
9. Il bilancio e il rendiconto devono essere depositati presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 25 – Pubblicità e trasparenza

1. Il Consiglio Direttivo garantisce la trasparenza e la pubblicità degli atti sociali, con particolare riferimento ai bilanci e ai libri obbligatori.
2. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci, anche se custoditi presso professionisti incaricati.
3. Le modalità di consultazione sono disciplinate da eventuali regolamenti interni.

Articolo 26 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.
2. Copia di ogni convenzione è conservata presso la sede dell'Associazione.

Articolo 27 – Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, dipendente o autonomo, anche tra i propri soci, nei limiti dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 20% del numero dei soci, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co. 1 relativamente alla prevalenza dell'apporto volontario degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e da eventuali regolamenti interni.

Articolo 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità previste dallo statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio non può essere distribuito tra i soci ma deve essere devoluto, previo parere dell'Ufficio del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe.
3. L'Assemblea nomina il liquidatore e ne determina i poteri. Il liquidatore opera a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

Articolo 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. I soci si impegnano a sottoporre all'Assemblea dei Soci la risoluzione di eventuali controversie interne riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali.

Lodovico Longo



